Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2022/0074(COD)

11.10.2022

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi
(COM(2022)0120 – C9-0118/2022 – 2022/0074(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Johan Van Overtveldt

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....80

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi
(COM(2022)0120 – C9-0118/2022 – 2022/0074(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0120),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0118/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 28 luglio 2022[1],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) Gli atti delegati e gli atti di

[1] GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

	esecuzione adottati a norma degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono atti giuridici dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la BCE deve essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze. La sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture dei mercati finanziari e il regolare funzionamento dei mercati finanziari sono essenziali per l'adempimento dei compiti fondamentali del SEBC a norma dell'articolo 127, paragrafo 2, TFUE e per il perseguimento del suo obiettivo primario di mantenere la stabilità dei prezzi a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, TFUE. La BCE dovrebbe essere debitamente consultata in merito agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Emendamento 1 proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. Poiché i sistemi di pagamento e di regolamento rientrano nelle competenze consultive della BCE e data la sua esperienza in materia di sicurezza ed efficienza delle infrastrutture dei mercati finanziari e di regolare funzionamento dei mercati finanziari, la BCE dovrebbe essere consultata sui progetti di atti dell'Unione, compresi i progetti di atti delegati e di esecuzione, nel quadro del CSDR.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) n. 909/2014 ha introdotto norme sulla disciplina di regolamento per prevenire e gestire i mancati regolamenti di operazioni su titoli e quindi garantire la sicurezza del regolamento delle operazioni. Tali norme	(5) Il regolamento (UE) n. 909/2014 ha introdotto norme sulla disciplina di regolamento per prevenire e gestire i mancati regolamenti di operazioni su titoli e quindi garantire la sicurezza del regolamento delle operazioni. Tali norme

comprendono in particolare obblighi in materia di segnalazione, un regime di penali pecuniarie e acquisti forzosi obbligatori. Nonostante l'assenza di esperienza nell'applicazione di tali norme, lo sviluppo e la specificazione del quadro di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229[40] della Commissione hanno consentito a tutte le parti interessate di comprendere meglio il regime e le sfide che potrebbero derivare dalla sua applicazione. A tale riguardo, è opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle penali pecuniarie ***e degli acquisti forzosi*** di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare specificando quali categorie di operazioni sono escluse. Tale esclusione dovrebbe riguardare in particolare operazioni che non vanno a buon fine per motivi non imputabili ai partecipanti e operazioni che non coinvolgono due parti negoziali, per le quali l'applicazione delle penali pecuniarie ***e degli acquisti forzosi obbligatori*** non sarebbe praticabile e potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli per il mercato, quali ad esempio, determinate operazioni sul mercato primario, operazioni societarie, ristrutturazioni, creazione e rimborso di quote di fondi e ***riallineamenti***. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare il regolamento n. 909/2014 per precisare i dettagli di tali esclusioni mediante un atto delegato.

[40] Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

comprendono in particolare obblighi in materia di segnalazione, un regime di penali pecuniarie e acquisti forzosi obbligatori. Nonostante l'assenza di esperienza nell'applicazione di tali norme, lo sviluppo e la specificazione del quadro di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229[40] della Commissione hanno consentito a tutte le parti interessate di comprendere meglio il regime e le sfide che potrebbero derivare dalla sua applicazione. A tale riguardo, è opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle penali pecuniarie di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare specificando quali categorie di operazioni sono escluse. Tale esclusione dovrebbe riguardare in particolare operazioni che non vanno a buon fine per motivi non imputabili ai partecipanti e operazioni che non coinvolgono due parti negoziali, per le quali l'applicazione delle penali pecuniarie non sarebbe praticabile e potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli per il mercato, quali ad esempio, determinate operazioni sul mercato primario, operazioni societarie, ristrutturazioni, creazione e rimborso di quote di fondi***, riallineamenti*** e ***trasferimenti di titoli senza pagamento effettuati nel contesto della mobilizzazione o demobilizzazione delle garanzie.*** Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare il regolamento n. 909/2014 per precisare i dettagli di tali esclusioni mediante un atto delegato.

[40] Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si basa sull'emendamento 1 proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. I trasferimenti di titoli senza pagamento effettuati nel contesto della mobilizzazione o demobilizzazione delle garanzie, indipendentemente dal fatto che si tratti di trasferimenti tra privati o tra membri del SEBC e loro controparti, non coinvolgono "due parti negoziali" e dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione del regime della disciplina di regolamento. Si suggerisce inoltre di seguire la raccomandazione della BCE che prevede l'eliminazione della possibilità di acquisti forzosi obbligatori.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'obiettivo generale del regime di disciplina di regolamento è migliorare l'efficienza del regolamento all'interno dell'Unione. Tuttavia nel 2020 la volatilità del mercato ha amplificato le preoccupazioni circa i potenziali effetti negativi delle norme in materia di acquisto forzoso obbligatorio, sia in condizioni di mercato normali sia in condizioni di stress. ***L'applicazione*** di tali norme ***dovrebbe pertanto essere oggetto di valutazione da parte della Commissione per quanto riguarda la sua adeguatezza alla luce dell'evoluzione dell'efficienza del regolamento nell'Unione. Le penali pecuniarie*** e ***gli obblighi in materia di segnalazione dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi al fine di valutarne l'impatto sul miglioramento dell'efficienza del regolamento nell'Unione***. In considerazione ***del potenziale impatto*** delle ***norme in materia*** di ***acquisto forzoso obbligatorio, tali norme dovrebbero applicarsi solo qualora siano soddisfatte determinate condizioni***, ***cioè se l'applicazione*** di ***penali pecuniarie non ha determinato*** una ***costante riduzione a lungo termine dei mancati regolamenti nell'Unione, se l'efficienza del regolamento nell'Unione non ha***	(6) L'obiettivo generale del regime di disciplina di regolamento è migliorare l'efficienza del regolamento all'interno dell'Unione. Tuttavia nel 2020 la volatilità del mercato ha amplificato le preoccupazioni circa i potenziali effetti negativi delle norme in materia di acquisto forzoso obbligatorio, sia in condizioni di mercato normali sia in condizioni di stress. ***L'esistenza*** di tali norme ***costituisce un'interferenza sproporzionata nell'esecuzione delle operazioni su titoli e nel funzionamento dei mercati dei valori mobiliari, comporta rischi significativi per la liquidità del mercato*** e ***la stabilità finanziaria nell'Unione e potrebbe compromettere la competitività globale dell'Unione***. In considerazione delle ***implicazioni che l'introduzione*** di ***acquisti forzosi obbligatori potrebbe avere***, ***la possibilità*** di una ***loro applicazione dovrebbe essere scartata. Le penali pecuniarie e gli obblighi*** in ***materia*** di ***segnalazione dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi al fine*** di ***migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione. L'ESMA***, ***in stretta cooperazione con il SEBC***, ***dovrebbe*** avere la ***possibilità*** di ***elaborare progetti di*** norme ***tecniche*** di ***regolamentazione per***

raggiunto livelli adeguati rispetto alla situazione nei mercati dei capitali di paesi terzi comparabili in ***termini*** di ***dimensioni, di liquidità, nonché di strumenti negoziati e*** di ***tipi di operazioni eseguite su tali mercati***, ***oppure se il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha***, ***o potrebbe*** avere***, un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione. Qualora*** la ***Commissione ritenga che una*** di ***tali condizioni sia soddisfatta e che l'applicazione delle*** norme ***in materia*** di ***acquisto forzoso sia proporzionata per gestire il livello dei mancati pagamenti nell'Unione***, ***alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere*** di ***adottare un atto di esecuzione che stabilisca a quali*** strumenti finanziari ***o categorie di operazioni dovrebbero iniziare ad applicarsi*** le ***norme*** in ***materia di acquisti forzosi obbligatori***. Le penali pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbero essere calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo in cui un'operazione risulta non regolata fino ***alla*** fine ***della procedura*** di ***acquisto forzoso oppure***, ***se precedente***, ***fino all'effettiva data*** di ***regolamento***.

specificare i livelli-obiettivo di efficienza del regolamento, ***tenendo conto*** di ***fattori quali la liquidità degli*** strumenti finanziari***, la natura transfrontaliera o nazionale delle operazioni e*** le ***valute*** in ***cui le operazioni sono regolate***. Le penali pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbero essere calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo in cui un'operazione risulta non regolata fino ***all'effettiva data di regolamento o fino all'annullamento bilaterale dell'operazione. Al fine di sostenere la fornitura di informazioni esatte, tempestive e complete sulle penali, tutte le informazioni necessarie per il calcolo delle sanzioni pecuniarie dovrebbero essere centralizzate nel punto di accesso unico europeo.***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) La soppressione delle disposizioni in materia di acquisti forzosi obbligatori da parte della controparte centrale dal regolamento (UE) n. 236/2012 per mezzo del regolamento (UE) n. 909/2014 era all'epoca giustificata dal fatto che tali disposizioni sarebbero state disciplinate

dalle clausole in materia di acquisti forzosi obbligatori di quest'ultimo regolamento. Le disposizioni in materia di acquisti forzosi per le negoziazioni su azioni compensate dovrebbero ora essere ripristinate nel regolamento (UE) n. 236/2012 parallelamente all'eliminazione delle disposizioni in materia di acquisti forzosi obbligatori dal regolamento (UE) n. 909/2014.

Or. en

Motivazione

La soppressione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 (regolamento sulle vendite allo scoperto — SSR) mediante l'articolo 72 del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) è entrata in vigore nel febbraio 2022 conformemente alle disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 5, del CSDR. La soppressione è stata giustificata dal fatto che le clausole di acquisto forzoso della controparte centrale (CCP) dell'SSR contro le vendite allo scoperto senza provvista di titoli sarebbero state coperte dalle disposizioni sugli acquisti forzosi obbligatori previste dal CSDR. In combinazione con il ritardo del regime del CSDR sugli acquisti forzosi obbligatori, l'eliminazione dell'articolo 15 del SSR ha lasciato una lacuna nella legislazione. Parallelamente alla proposta di escludere del tutto l'applicazione delle disposizioni in materia di acquisti forzosi obbligatori previste dal CSDR, si propone di ripristinare tali disposizioni nell'SSR.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Al fine di evitare il moltiplicarsi di acquisti forzosi relativi a operazioni riguardanti lo stesso strumento finanziario lungo una catena di controparti, che potrebbe generare un'inutile duplicazione di costi e compromettere la liquidità dello strumento finanziario, i partecipanti a questo tipo di operazione dovrebbero disporre di un meccanismo di "trasferimento". Ciascun partecipante coinvolto nella catena dell'operazione dovrebbe essere autorizzato a trasmettere	***soppresso***

una notifica di acquisto forzoso al partecipante che è inadempiente nei suoi confronti fino a giungere al partecipante inadempiente originario.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le procedure obbligatorie di acquisto forzoso e di risarcimento in contanti consentono il pagamento della differenza tra il prezzo dell'acquisto forzoso e il prezzo della negoziazione originaria da parte del venditore all'acquirente soltanto nel caso in cui il prezzo dell'acquisto forzoso o il prezzo di riferimento del risarcimento in contanti sia superiore al prezzo della negoziazione originaria. Questa asimmetria nel pagamento della differenza potrebbe dare luogo a un rimedio iniquo che andrebbe indebitamente a vantaggio dell'acquirente nel caso in cui il prezzo dell'acquisto forzoso o il prezzo di riferimento sia inferiore al prezzo della negoziazione originaria. Il pagamento della differenza tra il prezzo dell'acquisto forzoso e il prezzo della negoziazione originaria dovrebbe pertanto applicarsi in entrambe le direzioni, al fine di garantire che le parti negoziali siano ricollocate nella stessa posizione economica in cui si trovavano al momento dell'operazione originaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In caso di applicazione degli acquisti forzosi obbligatori, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di sospenderne temporaneamente l'applicazione in determinate circostanze eccezionali. Tale sospensione dovrebbe essere possibile per categorie specifiche di strumenti finanziari qualora ciò si renda necessario al fine di evitare, o affrontare, una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Detta sospensione dovrebbe essere proporzionata a tali obiettivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Nell'atto delegato riguardante il calcolo delle penali pecuniarie è opportuno tenere in considerazione ***il contesto*** di tassi di interesse negativi, al fine di evitare ripercussioni indesiderate sul partecipante non inadempiente attraverso l'eliminazione di qualsiasi incentivo perverso al mancato regolamento che potrebbe determinarsi in un contesto di tassi d'interesse bassi o negativi.	(11) Nell'atto delegato riguardante il calcolo delle penali pecuniarie è opportuno tenere in considerazione ***la possibilità*** di ***un ambiente con*** tassi di interesse negativi, al fine di evitare ripercussioni indesiderate sul partecipante non inadempiente attraverso l'eliminazione di qualsiasi incentivo perverso al mancato regolamento che potrebbe determinarsi in un contesto di tassi d'interesse bassi o negativi.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che l'ESMA elabori progetti di norme di regolamentazione volte a rivedere le norme tecniche di regolamentazione in vigore, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 909/2014, per consentire alla Commissione di apportare le correzioni o le modifiche necessarie per rendere chiari i requisiti definiti in tali norme tecniche di regolamentazione***, quali le condizioni in base alle quali i partecipanti possono eseguire gli acquisti forzosi***.	(12) È opportuno che l'ESMA elabori progetti di norme di regolamentazione volte a rivedere le norme tecniche di regolamentazione in vigore, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 909/2014, per consentire alla Commissione di apportare le correzioni o le modifiche necessarie per rendere chiari i requisiti definiti in tali norme tecniche di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Sebbene il regolamento (UE) n. 909/2014 imponga alle autorità di vigilanza nazionali di cooperare e coinvolgere anche le autorità rilevanti, le autorità di vigilanza nazionali non sono tenute a comunicare a tali autorità rilevanti se e in che modo i loro pareri sono stati considerati ai fini dell'esito della procedura per l'autorizzazione e se nel corso dei riesami e delle valutazioni annuali sono stati individuati altri problemi. Le autorità rilevanti dovrebbero pertanto potere emettere pareri motivati sull'autorizzazione dei CSD ***e*** sul processo di riesame e valutazione. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tali pareri o spiegare in una decisione motivata il	(14) Sebbene il regolamento (UE) n. 909/2014 imponga alle autorità di vigilanza nazionali di cooperare e coinvolgere anche le autorità rilevanti, le autorità di vigilanza nazionali non sono tenute a comunicare a tali autorità rilevanti se e in che modo i loro pareri sono stati considerati ai fini dell'esito della procedura per l'autorizzazione e se nel corso dei riesami e delle valutazioni annuali sono stati individuati altri problemi. Le autorità rilevanti dovrebbero pertanto potere emettere pareri motivati sull'autorizzazione dei CSD ***,*** sul processo di riesame e valutazione ***dei CSD e sul riesame e valutazione da parte delle autorità competenti dei CSD in relazione ai CSD***

motivo per cui tali pareri non sono stati accolti.	***che forniscono servizi accessori di tipo bancario***. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tali pareri o spiegare in una decisione motivata il motivo per cui tali pareri non sono stati accolti.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si basa sull'emendamento 3 proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. La partecipazione delle autorità competenti al processo di riesame e valutazione dei servizi accessori di tipo bancario dovrebbe essere allineata al coinvolgimento delle autorità competenti nel contesto dell'autorizzazione della fornitura di servizi accessori di tipo bancario, laddove la proposta di regolamento prevede una procedura di consultazione con le autorità competenti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di garantire che i CSD continuino a usufruire di disposizioni, strategie, procedure e meccanismi per valutare i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto o che potrebbero costituire una minaccia per il buon funzionamento dei mercati dei titoli, sono necessari riesami e valutazioni regolari dei CSD da parte delle autorità competenti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che un riesame e una valutazione annuale costituiscono un onere eccessivamente gravoso sia per i CSD sia per le autorità competenti e hanno uno scarso valore aggiunto. È pertanto opportuno stabilire una periodicità calibrata in modo più adeguato, al fine di alleggerire tale onere ed evitare il ripetersi delle stesse informazioni da un riesame all'altro. Non dovrebbero tuttavia essere pregiudicati le capacità di vigilanza delle autorità competenti e l'obiettivo di tutelare la	(15) Al fine di garantire che i CSD continuino a usufruire di disposizioni, strategie, procedure e meccanismi per valutare i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto o che potrebbero costituire una minaccia per il buon funzionamento dei mercati dei titoli, sono necessari riesami e valutazioni regolari dei CSD da parte delle autorità competenti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che un riesame e una valutazione annuale costituiscono un onere eccessivamente gravoso sia per i CSD sia per le autorità competenti e hanno uno scarso valore aggiunto. È pertanto opportuno stabilire una periodicità calibrata in modo più adeguato, al fine di alleggerire tale onere ed evitare il ripetersi delle stesse informazioni da un riesame all'altro. ***Per garantire ulteriormente la coerenza, la frequenza minima con cui le autorità competenti dei CSD e le autorità***

stabilità finanziaria.	***competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio effettuano riesami e valutazioni dei servizi accessori di tipo bancario dovrebbe essere allineata alla frequenza del riesame e della valutazione dei CSD.*** Non dovrebbero tuttavia essere pregiudicati le capacità di vigilanza delle autorità competenti e l'obiettivo di tutelare la stabilità finanziaria.

Or. en

Motivazione

Emendamento 4 proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. Per motivi di coerenza, è opportuno allineare la frequenza minima proposta con la quale le autorità competenti dei CSD e le autorità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 riesaminano e valutano la conformità al CSDR dei servizi accessori di tipo bancario con la frequenza del riesame e della valutazione dei CSD. Si suggerisce di estendere la frequenza di tale valutazione a due anni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il regolamento (UE) n. 909/2014 prevede la cooperazione tra le autorità che hanno un interesse nelle operazioni dei CSD che offrono servizi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di più di uno Stato membro. Tuttavia le disposizioni in materia di vigilanza sono ancora frammentate e possono comportare differenze nell'attribuzione e nella natura dei poteri di vigilanza a seconda del CSD interessato. Questo ostacola la prestazione transfrontaliera di servizi CSD bancari nell'Unione, perpetua le inefficienze ancora presenti nel mercato dei regolamenti nell'Unione e incide negativamente sulla stabilità dei mercati finanziari dell'Unione.	(19) Il regolamento (UE) n. 909/2014 prevede la cooperazione tra le autorità che hanno un interesse nelle operazioni dei CSD che offrono servizi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di più di uno Stato membro. Tuttavia le disposizioni in materia di vigilanza sono ancora frammentate e possono comportare differenze nell'attribuzione e nella natura dei poteri di vigilanza a seconda del CSD interessato. Questo ostacola la prestazione transfrontaliera di servizi CSD bancari nell'Unione, perpetua le inefficienze ancora presenti nel mercato dei regolamenti nell'Unione e incide negativamente sulla stabilità dei mercati finanziari dell'Unione.

Nonostante la possibilità di istituire collegi a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, tale opzione è stata poco utilizzata. Al fine di garantire un coordinamento effettivo ed efficace della vigilanza da parte delle autorità competenti, l'obbligo di istituire collegi dovrebbe ***applicarsi in due casi. In primo luogo, per i CSD che prestano servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di più di uno Stato membro (i "collegi di passaporto") e in secondo luogo per i CSD che appartengono allo stesso gruppo (i "collegi a livello di gruppo"). Per ridurre l'onere amministrativo a carico*** delle ***autorità che partecipano ai collegi, quando un CSD che offre servizi transfrontalieri è anche parte*** di ***un gruppo di CSD, il presidente*** del collegio ***dovrebbe avere la facoltà*** di ***decidere che per tale CSD sia istituito soltanto un collegio. Nel caso in cui gli altri*** CSD ***del gruppo offrano anche servizi transfrontalieri, il presidente del collegio dovrebbe avere la facoltà*** di ***adottare tale decisione soltanto con il consenso delle autorità competenti di tali altri CSD. In tal caso ci sarebbe solo un collegio per tutti i CSD appartenenti al gruppo che svolge le funzioni assegnate ai collegi di passaporto e ai collegi a livello*** di ***gruppo. Tali collegi dovrebbero assicurare la condivisione delle informazioni riguardanti i CSD interessati***.	Nonostante la possibilità di istituire collegi a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento, tale opzione è stata poco utilizzata. Al fine di garantire un coordinamento effettivo ed efficace della vigilanza da parte delle autorità competenti, l'obbligo di istituire collegi dovrebbe ***basarsi su un unico criterio esistente e affidabile***, ***vale a dire l'importanza sostanziale*** di ***un CSD per una giurisdizione diversa da quella*** in ***cui è stabilito. La soglia per l'istituzione obbligatoria da parte delle autorità competenti*** di ***un collegio di autorità*** di ***vigilanza dovrebbe essere raggiunta quando un*** CSD ***riveste un'importanza sostanziale in almeno due Stati membri ospitanti***. ***Tali collegi dovrebbero assicurare la condivisione*** delle ***informazioni riguardanti i CSD interessati. I membri del collegio dovrebbero avere la possibilità di chiedere l'adozione da parte del collegio di pareri vincolanti in merito a questioni individuate durante il processo di riesame e valutazione dei CSD o durante il riesame e la valutazione dei prestatori di servizi accessori di tipo bancario, oppure a questioni che riguardano l'estensione o l'esternalizzazione delle attività e dei servizi forniti dal CSD o che si riferiscono alla potenziale violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante. Il processo di adozione di tale parere dovrebbe basarsi su un voto a maggioranza semplice.***
	Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	25 bis) Alcuni CSD stabiliti nell'Unione gestiscono sistemi di regolamento titoli che applicano accordi di compensazione. Tali CSD dovrebbero misurare, monitorare e gestire adeguatamente i rischi derivanti dall'applicazione degli accordi di compensazione istituiti per il regolamento su base netta.

Or. en

Motivazione

Emendamento 5 proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. L'obbligo di monitorare e gestire i rischi che derivano dagli accordi di compensazione dovrebbe applicarsi a tutti i CSD che gestiscono sistemi di regolamento titoli che utilizzano accordi di compensazione, indipendentemente dal fatto che tali CSD forniscano o meno servizi accessori di tipo bancario.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Al fine di evitare i rischi di regolamento dovuti all'insolvenza di un agente di regolamento, è opportuno che un CSD regoli, ogniqualvolta sia pratico o possibile, la gamba contante dell'operazione su titoli mediante conti aperti presso una banca centrale. Qualora tale azione non sia pratica o possibile, anche nel caso in cui un CSD non soddisfi le condizioni di accesso a una banca centrale diversa da quella del proprio Stato membro d'origine, è opportuno che tale CSD possa regolare la gamba contante di operazioni in valuta estera mediante conti aperti presso enti autorizzati a fornire servizi bancari alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 909/2014. L'efficienza del mercato dei regolamenti	(26) Al fine di evitare i rischi di regolamento dovuti all'insolvenza di un agente di regolamento, è opportuno che un CSD regoli, ogniqualvolta sia pratico o possibile, la gamba contante dell'operazione su titoli mediante conti aperti presso una banca centrale. Qualora tale azione non sia pratica o possibile, anche nel caso in cui un CSD non soddisfi le condizioni di accesso a una banca centrale diversa da quella del proprio Stato membro d'origine, è opportuno che tale CSD possa regolare la gamba contante di operazioni in valuta estera mediante conti aperti presso enti autorizzati a fornire servizi bancari alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 909/2014. L'efficienza del mercato dei regolamenti

sarebbe ulteriormente favorita se si migliorassero le possibilità dei CSD di prestare servizi di regolamento in valuta estera mediante l'utilizzo di conti aperti presso enti autorizzati a fornire servizi bancari, entro limiti di rischio adeguati, ai fini dell'approfondimento dei mercati dei capitali e del miglioramento del regolamento transfrontaliero. A tal fine è opportuno che i CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 e per i quali siano stati già controllati i rischi pertinenti possano offrire tali servizi ad altri CSD che non sono in possesso di tale autorizzazione, a prescindere dal fatto che questi ultimi facciano parte dello stesso gruppo di società.	sarebbe ulteriormente favorita se si migliorassero le possibilità dei CSD di prestare servizi di regolamento in valuta estera mediante l'utilizzo di conti aperti presso enti autorizzati a fornire servizi bancari, entro limiti di rischio adeguati, ai fini dell'approfondimento dei mercati dei capitali e del miglioramento del regolamento transfrontaliero. A tal fine è opportuno che i CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 e per i quali siano stati già controllati i rischi pertinenti possano offrire tali servizi ad altri CSD che non sono in possesso di tale autorizzazione, a prescindere dal fatto che questi ultimi facciano parte dello stesso gruppo di società. ***Gli enti creditizi e i CSD designati autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario dovrebbero essere autorizzati a fornire tali servizi solo ai fini del regolamento della gamba contante corrispondente alle operazioni nel sistema di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario e non a svolgere altre attività.***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si basa sull'emendamento 6 proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. La portata dei servizi che i CSD bancari devono offrire ai CSD utenti dovrebbe essere limitata ai servizi che sono forniti ai fini del regolamento in valute estere.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È opportuno che i CSD che non sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario possano, entro un limite di rischio opportunamente stabilito, offrire un importo sufficiente di regolamenti in valuta estera mediante conti aperti presso enti	(27) È opportuno che i CSD che non sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario possano, entro un limite di rischio opportunamente stabilito, offrire un importo sufficiente di regolamenti in valuta estera mediante conti aperti presso enti

creditizi o tramite i propri conti. La soglia al di sotto della quale un CSD può designare un ente creditizio affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario tramite un'entità giuridica separata senza l'obbligo di soddisfare le condizioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbe essere regolata in modo tale da promuovere l'efficienza del regolamento e l'utilizzo dei servizi accessori di tipo bancario garantendo al contempo la stabilità finanziaria. È opportuno affidare all'ABE, in quanto organismo dotato di competenze specifiche in materia di questioni bancarie e di rischio di credito, l'incarico di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le soglie adeguate e***, se necessario, eventuali*** requisiti in materia di attenuazione del rischio. L'ABE dovrebbe cooperare strettamente anche con i membri del SEBC e con l'ESMA. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i dettagli sulla procedura di determinazione in merito alla prestazione di servizi accessori di tipo bancario, accompagnati dai dettagli dei requisiti patrimoniali e di gestione dei rischi per i CSD e dei requisiti prudenziali riguardanti i rischi di credito e di liquidità per i CSD e per gli enti creditizi designati che sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario.

creditizi o tramite i propri conti. La soglia al di sotto della quale un CSD può designare un ente creditizio affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario tramite un'entità giuridica separata senza l'obbligo di soddisfare le condizioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbe essere regolata in modo tale da promuovere l'efficienza del regolamento e l'utilizzo dei servizi accessori di tipo bancario garantendo al contempo la stabilità finanziaria. ***La calibrazione della soglia dovrebbe evitare l'introduzione di nuovi rischi per il CSD, l'ente creditizio che fornisce i servizi bancari e il sistema bancario nel suo insieme. Dovrebbe inoltre garantire parità di condizioni tra i CSD, con e senza autorizzazione, nella prestazione di servizi accessori di tipo bancario nel rispetto del principio "stessa attività, stesso rischio, stesse norme" e basarsi sugli importi totali regolati.*** È opportuno affidare all'ABE, in quanto organismo dotato di competenze specifiche in materia di questioni bancarie e di rischio di credito, l'incarico di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per ***i) disciplinare la prestazione di servizi da parte dei CSD bancari ai CSD non bancari e ii)*** definire le soglie adeguate***, tenendo conto delle implicazioni per i diversi rischi finanziari, della parità di condizioni*** e ***dei potenziali conflitti d'interesse. L'ABE dovrebbe inoltre essere incaricata di elaborare i*** requisiti in materia di attenuazione del rischio. L'ABE dovrebbe cooperare strettamente anche con i membri del SEBC e con l'ESMA. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i dettagli sulla procedura di determinazione in merito alla prestazione di servizi accessori di tipo bancario, accompagnati dai dettagli dei requisiti patrimoniali e di gestione dei

rischi per i CSD e dei requisiti prudenziali riguardanti i rischi di credito e di liquidità per i CSD e per gli enti creditizi designati che sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di specificare l'effetto che potrebbero avere, in un contesto di tassi di interesse negativi, i mancati regolamenti sulle controparti interessate in relazione al calcolo delle penali pecuniarie o agli incentivi perversi al mancato regolamento, i motivi che hanno determinato il mancato regolamento da considerarsi non imputabili ai partecipanti all'operazione e le operazioni da considerarsi operazioni che non coinvolgono due parti negoziali, il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, le informazioni che devono essere notificate dai CSD di un paese terzo, nonché l'importo massimo al di sotto del quale i CSD possono utilizzare un ente creditizio per regolare i pagamenti in contanti.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento***, in particolare per quanto riguarda l'applicazione e la sospensione degli obblighi in materia di acquisto forzoso obbligatorio laddove applicabili***. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[43].	(34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[43].
[43] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[43] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno differire l'applicazione dell'ambito rivisto delle norme in materia di penali pecuniarie, dei nuovi requisiti riguardanti l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza, la presentazione di una notifica da parte dei CSD di un paese terzo dei servizi di base da essi prestati in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro, la soglia al di sotto della quale gli enti creditizi possono offrire di regolare pagamenti in contanti per parte del sistema	(36) È opportuno differire l'applicazione dell'ambito rivisto delle norme in materia di penali pecuniarie, dei nuovi requisiti riguardanti l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza, la presentazione di una notifica da parte dei CSD di un paese terzo dei servizi di base da essi prestati in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro, la soglia al di sotto della quale gli enti creditizi possono offrire di regolare pagamenti in contanti per parte del sistema

di regolamento titoli del CSD, nonché dei requisiti prudenziali rivisti applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di concedere il tempo sufficiente per l'adozione dei necessari atti delegati volti a specificare ulteriormente tali requisiti,	di regolamento titoli del CSD, nonché dei requisiti prudenziali rivisti applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di concedere il tempo sufficiente per l'adozione dei necessari atti delegati volti a specificare ulteriormente tali requisiti. ***Onde concedere ai CSD e ai partecipanti ai mercati finanziari il tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi, il periodo di 24 mesi tra la data di adozione del presente regolamento e la data di attuazione dell'ambito di applicazione modificato del regime della disciplina del regolamento dovrebbe decorrere soltanto dalla data di adozione dei pertinenti atti delegati della Commissione.***

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Per garantire la coerenza dei dati conservati, gli emittenti che si avvalgono dei servizi di un CSD dovrebbero essere identificati con un codice unico servendosi dell'identificativo del soggetto giuridico (LEI). L'uso di un LEI è già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 della Commissione a fini di informativa, in cui i CSD devono fornire informazioni alle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Il codice LEI è richiesto per diverse entità in base a molteplici norme, nessuna delle quali si applica direttamente a tutti gli emittenti. Ad esempio, l'obbligo del LEI previsto dal regolamento sul prospetto si applica solo agli emittenti dell'UE, svantaggiandoli rispetto agli

emittenti di paesi terzi; Il regolamento (UE) 2017/394 è rivolto ai CSD, che possono non avere sempre i mezzi per imporre tale obbligo agli emittenti. L'emendamento impone a tutti gli emittenti l'obbligo diretto di ottenere un codice LEI senza creare perturbazioni del mercato, dato che il requisito per i CSD esiste già, e altre normative contemplano già il requisito per la maggioranza degli emittenti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 26

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 2, paragrafo 1, il punto 26 è sostituito dal seguente:
(26) «inadempimento», in relazione a un partecipante: situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d'insolvenza quale definita all'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;	'(26) «inadempimento», in relazione a un partecipante: situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d'insolvenza quale definita all'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE ***o un evento che il regolamento interno del CSD definisce come inadempimento***;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0909-20220622&qid=1665050653870&from=EN)

Motivazione

L'emendamento 7 è stato proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. Si propone di allineare la definizione di "inadempimento" alla definizione contenuta nei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari emanati dal CSPR e dalla IOSCO, che fa riferimento agli eventi definiti nel regolamento interno di un CSD come inadempimento. L'ultima clausola subordinata dell'emendamento proposto dalla BCE non viene accolta, per prudenza, onde evitare meccanismi automatici di inadempimento: i CSD dovrebbero conservare una certa flessibilità nel decidere se considerare o meno un partecipante inadempiente.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserito il seguente punto:
	"28 bis) «riciclaggio»: riciclaggio quale definito all'articolo 2, punto 17, della direttiva 98/26/CE;"

Or. en

Motivazione

L'emendamento 8 è stato proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. Come indicato in diversi dei Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (PFMI) pubblicati dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CPPSS) e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), sono necessari requisiti specifici per affrontare i rischi derivanti dagli accordi di compensazione dei CSD. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi a tutti i CSD che gestiscono sistemi di regolamento dei titoli che utilizzano accordi di compensazione, indipendentemente dal fatto che tali CSD forniscano o meno servizi accessori di tipo bancario.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater) all'articolo 2, paragrafo 1, il punto 44 è soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di "mercato di crescita per le PMI" non è più necessaria se viene scartata la possibilità di acquisti forzosi obbligatori. Si vedano i pertinenti emendamenti all'articolo 7.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il meccanismo di penalizzazione di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti ("partecipanti inadempienti"), salvo nel caso in cui tali mancati regolamenti siano dovuti a fattori non imputabili ai partecipanti all'operazione o nel caso di operazioni che non coinvolgono due parti negoziali. Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata***,*** fino ***alla fine della procedura di acquisto forzoso (buy-in)*** di ***cui ai paragrafi da 3 a 8 da applicarsi*** a ***norma del paragrafo 2 bis, oppure, se precedente,*** fino all'effettiva data di regolamento. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.;	Il meccanismo di penalizzazione di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti ("partecipanti inadempienti"), salvo nel caso in cui tali mancati regolamenti siano dovuti a fattori non imputabili ai partecipanti all'operazione o nel caso di operazioni che non coinvolgono due parti negoziali. Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata fino all'effettiva data di regolamento ***oppure fintantoché l'operazione non è stata annullata*** a ***livello bilaterale***. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.;

Or. en

Motivazione

La possibilità di ricorrere ad acquisti forzosi obbligatori dettato dalle normative costituisce un'ingente interferenza nell'esecuzione delle operazioni in titoli e nel funzionamento dei mercati dei valori mobiliari. Date le implicazioni che può avere l'introduzione di acquisti forzosi obbligatori da parte della Commissione, anche per quanto riguarda la potenziale indisponibilità di un agente dell'acquisto forzoso, si propone di escludere del tutto la possibilità di acquisti forzosi obbligatori. Rinunciare all'intera applicazione dell'obbligo di acquisto forzoso è anche l'approccio preferito dalla BCE, come indicato nel suo parere del 28 luglio 2022 (cfr. punto 1.4).

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: "2 bis.	***soppresso***
'2 bis. Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il diritto delle controparti dell'operazione di cancellare la stessa, la Commissione può, tramite un atto di esecuzione, decidere a quali tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o a quali categorie di operazioni in tali strumenti finanziari si debbano applicare le misure di disciplina di regolamento di cui ai paragrafi da 3 a 8 del presente articolo, qualora la Commissione ritenga che tali misure costituiscano un mezzo proporzionato per gestire il livello dei mancati regolamenti nell'Unione e che, in base al numero e al volume dei mancati regolamenti, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:	
a) l'applicazione del meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2 non ha determinato una costante riduzione a lungo termine dei mancanti regolamenti nell'Unione;	
b) l'efficienza del regolamento nell'Unione non ha raggiunto livelli adeguati rispetto alla situazione nei mercati dei capitali di paesi terzi comparabili in termini di dimensioni, di liquidità, nonché di strumenti negoziati e di tipi di transazioni eseguite su tali mercati;	
c) il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha o potrebbe avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione.	

L' atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.";

Or. en

Motivazione

La possibilità di ricorrere ad acquisti forzosi obbligatori dettato dalle normative costituisce un'ingente interferenza nell'esecuzione delle operazioni in titoli e nel funzionamento dei mercati dei valori mobiliari. Date le implicazioni che può avere l'introduzione di acquisti forzosi obbligatori da parte della Commissione, anche per quanto riguarda la potenziale indisponibilità di un agente dell'acquisto forzoso, si propone di escludere del tutto la possibilità di acquisti forzosi obbligatori. Rinunciare all'intera applicazione dell'obbligo di acquisto forzoso è anche l'approccio preferito dalla BCE, come indicato nel suo parere del 28 luglio 2022 (cfr. punto 1.4).

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è inserito il seguente paragrafo 2 ter:
	"2 ter. Al fine di sostenere la fornitura di informazioni esatte, tempestive e complete sulle sanzioni, tutte le informazioni necessarie per il calcolo degli importi delle sanzioni pecuniarie sono centralizzate nel punto di accesso unico europeo gestito dall'ESMA conformemente al regolamento... [regolamento ESAP]. Tali informazioni includono l'elenco degli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, nonché il prezzo di riferimento giornaliero e la categoria di ciascuno di tali strumenti."

Or. en

Motivazione

Attualmente i dati di riferimento provengono da più fonti, il che richiede agli operatori di mercato sforzi significativi e ne ita la capacità di monitorare efficacemente la loro esposizione alle sanzioni. L'accentramento delle informazioni in un'unica fonte, come il punto di accesso unico europeo (ESAP), di prossima istituzione, rappresenterebbe un miglioramento significativo.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il paragrafo 3 è ***sostituito dal seguente:***	c) il paragrafo 3 è ***soppresso;***
3. Se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 2 bis, nel caso in cui un partecipante inadempiente non abbia consegnato gli strumenti finanziari di cui a tale atto di esecuzione al partecipante destinatario entro un periodo di tempo successivo alla data prevista per il regolamento ("periodo di proroga") pari a quattro giorni lavorativi, è avviata una procedura di acquisto forzoso, con la quale tali strumenti sono resi disponibili per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario entro un termine appropriato.	
Se l'operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni di calendario, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.	

Or. en

Motivazione

La possibilità di ricorrere ad acquisti forzosi obbligatori dettato dalle normative costituisce un'ingente interferenza nell'esecuzione delle operazioni in titoli e nel funzionamento dei

mercati dei valori mobiliari. Date le implicazioni che può avere l'introduzione di acquisti forzosi obbligatori da parte della Commissione, anche per quanto riguarda la potenziale indisponibilità di un agente dell'acquisto forzoso, si propone di escludere del tutto la possibilità di acquisti forzosi obbligatori. Rinunciare all'intera applicazione dell'obbligo di acquisto forzoso è anche l'approccio preferito dalla BCE, come indicato nel suo parere del 28 luglio 2022 (cfr. punto 1.4).

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:	***soppresso***
3 bis. 3 bis. Se un partecipante destinatario (il "partecipante destinatario intermedio") non riceve gli strumenti finanziari entro la data di cui al paragrafo 3, determinando la mancata successiva consegna di tali strumenti finanziari a un altro partecipante destinatario (il "partecipante destinatario finale"), il partecipante destinatario intermedio è considerato adempiente l'obbligo di eseguire l'acquisto forzoso nei confronti del partecipante inadempiente quando il partecipante destinatario finale esegue l'acquisto forzoso di tali strumenti finanziari. Analogamente, il partecipante destinatario intermedio può trasferire al partecipante inadempiente i propri obblighi nei confronti del partecipante destinatario finale di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.;	

Or. en

Motivazione

La possibilità di ricorrere ad acquisti forzosi obbligatori dettato dalle normative costituisce un'ingente interferenza nell'esecuzione delle operazioni in titoli e nel funzionamento dei mercati dei valori mobiliari. Date le implicazioni che può avere l'introduzione di acquisti forzosi obbligatori da parte della Commissione, anche per quanto riguarda la potenziale

indisponibilità di un agente dell'acquisto forzoso, si propone di escludere del tutto la possibilità di acquisti forzosi obbligatori. Rinunciare all'intera applicazione dell'obbligo di acquisto forzoso è anche l'approccio preferito dalla BCE, come indicato nel suo parere del 28 luglio 2022 (cfr. punto 1.4).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il paragrafo 4 è ***sostituito dal seguente:***	e) il paragrafo 4 è ***soppresso;***
4. Fatto salvo il paragrafo 3 bis, all'obbligo di cui al paragrafo 3 si applicano le deroghe seguenti:	
a) in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso da quattro fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve inciderebbe sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati;	
b) per operazioni che si compongono di più transazioni, compresi i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito, l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica qualora il termine di queste operazioni sia sufficientemente breve e tale da rendere inefficace la procedura di acquisto forzoso;	
c) per mancati regolamenti dovuti a motivi non imputabili ai partecipanti, la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica;	
d) per operazioni che non coinvolgono due parti negoziali, la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica.;	

Or. en

Motivazione

La possibilità di ricorrere ad acquisti forzosi obbligatori dettato dalle normative costituisce un'ingente interferenza nell'esecuzione delle operazioni in titoli e nel funzionamento dei mercati dei valori mobiliari. Date le implicazioni che può avere l'introduzione di acquisti forzosi obbligatori da parte della Commissione, anche per quanto riguarda la potenziale indisponibilità di un agente dell'acquisto forzoso, si propone di escludere del tutto la possibilità di acquisti forzosi obbligatori. Rinunciare all'intera applicazione dell'obbligo di acquisto forzoso è anche l'approccio preferito dalla BCE, come indicato nel suo parere del 28 luglio 2022 (cfr. punto 1.4).

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) il paragrafo 5 è soppresso;

Or. en

Motivazione

La possibilità di ricorrere ad acquisti forzosi obbligatori dettato dalle normative costituisce un'ingente interferenza nell'esecuzione delle operazioni in titoli e nel funzionamento dei mercati dei valori mobiliari. Date le implicazioni che può avere l'introduzione di acquisti forzosi obbligatori da parte della Commissione, anche per quanto riguarda la potenziale indisponibilità di un agente dell'acquisto forzoso, si propone di escludere del tutto la possibilità di acquisti forzosi obbligatori. Rinunciare all'intera applicazione dell'obbligo di acquisto forzoso è anche l'approccio preferito dalla BCE, come indicato nel suo parere del 28 luglio 2022 (cfr. punto 1.4).

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera f
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il paragrafo 6 è ***sostituito dal seguente:***	f) il paragrafo 6 è ***soppresso;***
6. Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2, quando il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è diverso dal prezzo versato per l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la relativa differenza è corrisposta dal partecipante che beneficia di tale differenza di prezzo all'altro partecipante non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari in seguito all'acquisto forzoso.	

Or. en

Motivazione

La possibilità di ricorrere ad acquisti forzosi obbligatori dettato dalle normative costituisce un'ingente interferenza nell'esecuzione delle operazioni in titoli e nel funzionamento dei mercati dei valori mobiliari. Date le implicazioni che può avere l'introduzione di acquisti forzosi obbligatori da parte della Commissione, anche per quanto riguarda la potenziale indisponibilità di un agente dell'acquisto forzoso, si propone di escludere del tutto la possibilità di acquisti forzosi obbligatori. Rinunciare all'intera applicazione dell'obbligo di acquisto forzoso è anche l'approccio preferito dalla BCE, come indicato nel suo parere del 28 luglio 2022 (cfr. punto 1.4).

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafi 7 e 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;

Or. en

Motivazione

La possibilità di ricorrere ad acquisti forzosi obbligatori dettato dalle normative costituisce un'ingente interferenza nell'esecuzione delle operazioni in titoli e nel funzionamento dei mercati dei valori mobiliari. Date le implicazioni che può avere l'introduzione di acquisti forzosi obbligatori da parte della Commissione, anche per quanto riguarda la potenziale indisponibilità di un agente dell'acquisto forzoso, si propone di escludere del tutto la possibilità di acquisti forzosi obbligatori. Rinunciare all'intera applicazione dell'obbligo di acquisto forzoso è anche l'approccio preferito dalla BCE, come indicato nel suo parere del 28 luglio 2022 (cfr. punto 1.4).

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera g
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 11 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se una CCP subisce perdite a causa dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, la CCP può stabilire nelle proprie regole un meccanismo per coprire tali perdite.;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo comma non è più pertinente se si rinuncia del tutto all'applicazione dell'obbligo di acquisto forzoso. Cfr. emendamento proposto all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera h
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) è inserito il seguente paragrafo 13 bis:	***soppresso***
'13 bis. L'ESMA può	

raccomandare alla Commissione di sospendere in modo proporzionato il meccanismo di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 3 a 8 per categorie specifiche di strumenti finanziari, qualora ciò si renda necessario al fine di evitare o di affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Tale raccomandazione è accompagnata da una valutazione pienamente motivata della necessità di tale sospensione e non è resa pubblica.

Prima di formulare la raccomandazione, l'ESMA consulta il CERS e il SEBC.

Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della raccomandazione e sulla base delle motivazioni e degli elementi di prova forniti dall'ESMA, la Commissione sospende il meccanismo di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 per le categorie specifiche di strumenti finanziari mediante un atto di esecuzione, oppure respinge la raccomandazione di sospensione. Se respinge la richiesta di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. Tale informazione non è resa pubblica.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso è comunicata all'ESMA ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet della Commissione.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.

Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione la sospensione di cui al terzo comma per periodi aggiuntivi non superiori a tre

mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non superi 12 mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al quinto comma.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3. Con sufficiente anticipo rispetto al termine del periodo di sospensione di cui al sesto comma o del periodo di proroga di cui al settimo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuino a sussistere.;

Or. en

Motivazione

La possibilità di ricorrere ad acquisti forzosi obbligatori dettato dalle normative costituisce un'ingente interferenza nell'esecuzione delle operazioni in titoli e nel funzionamento dei mercati dei valori mobiliari. Date le implicazioni che può avere l'introduzione di acquisti forzosi obbligatori da parte della Commissione, anche per quanto riguarda la potenziale indisponibilità di un agente dell'acquisto forzoso, si propone di escludere del tutto la possibilità di acquisti forzosi obbligatori. Rinunciare all'intera applicazione dell'obbligo di acquisto forzoso è anche l'approccio preferito dalla BCE, come indicato nel suo parere del 28 luglio 2022 (cfr. punto 1.4).

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera j
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 14 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
14 bis. La Commissione ***può adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare i motivi dei mancati regolamenti da considerare non imputabili ai partecipanti all'operazione e le operazioni da considerare come operazioni che non coinvolgono due parti negoziali di cui al paragrafo 2 ***e al paragrafo 4, lettere***	14 bis. La Commissione ***adotta*** atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare i motivi dei mancati regolamenti da considerare non imputabili ai partecipanti all'operazione e le operazioni da considerare come operazioni che non coinvolgono due parti negoziali di cui al paragrafo 2 del presente articolo.;

c) e d), del presente articolo.;

Or. en

Motivazione

Emendamento 11 proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. L'adozione di atti delegati della Commissione che specifichino le nuove esclusioni dal meccanismo di penali pecuniarie è fondamentale per fornire ai pertinenti portatori di interessi del mercato sufficiente chiarezza, in modo da procedere all'adeguata attuazione del regime della disciplina di regolamento. Si suggerisce inoltre di rinunciare del tutto all'applicazione degli acquisti forzosi obbligatori.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera j bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 15 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) al paragrafo 15, primo comma, le lettere da c) a f) e la lettera h) sono soppresse;

Or. en

Motivazione

Le lettere c), d), e), f) e h) di questo comma non sono più pertinenti se si rinuncia del tutto all'applicazione degli acquisti forzosi obbligatori.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera k
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 15 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a ***1*** anno dopo l'entrata	L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a ***un*** anno dopo

in vigore del presente regolamento].;	l'entrata in vigore del presente regolamento ***modificativo***].;

Or. en

Motivazione

Modifica tecnico-giuridica.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera k bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 7 – paragrafo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"L'ESMA può, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i livelli obiettivo di efficienza del regolamento, tenendo conto di fattori quali la liquidità degli strumenti finanziari, la natura transfrontaliera o nazionale delle operazioni e le valute in cui le operazioni sono regolate.
	I livelli obiettivo specificati nei progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma contribuiscono alle valutazioni periodiche dell'impatto delle penali sui tassi di efficienza del regolamento per le diverse classi di attività e, se del caso, forniscono orientamenti per una ricalibrazione delle commissioni applicabili.
	Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a dare all'ESMA la possibilità di definire i livelli obiettivo di efficienza del regolamento. Poiché l'ESMA dovrebbe innanzitutto valutare la fattibilità della definizione di tali obiettivi che rimarrebbero significativi nel tempo, alla luce delle condizioni e dell'andamento del mercato, si suggerisce di non rendere obbligatorio tale compito in questa fase. I livelli obiettivo di efficienza del regolamento dovrebbero fornire, se del caso, orientamenti per una ricalibrazione delle penali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17.	"2. La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è soggetta alla procedura stabilita all'articolo 17***, ad eccezione dell'articolo 17, paragrafo 4***.
L'autorità competente informa il CSD richiedente del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa.	***Una volta che una domanda di cui al paragrafo 1 è considerata completa, l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità interessate e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD richiedente. Ciascuna autorità interessata può comunicare all'autorità competente il suo parere entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità interessata***.
	L'autorità competente informa il CSD richiedente ***e le autorità interessate*** del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa***."***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0909-20220622&qid=1665050653870&from=EN)

Motivazione

Sebbene la proposta REFIT relativa al CSDR non modifichi l'articolo 19, le modifiche proposte all'articolo 17 incidono sull'articolo 19 attraverso il riferimento incrociato. Poiché i termini proposti all'articolo 17, paragrafo 4, non sono compatibili con il termine di tre mesi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, si suggerisce di specificare che l'attuale procedura di consultazione interautorità rimane applicabile nel caso delle consultazioni di cui all'articolo 19. Per rispecchiare meglio l'articolo 17, si suggerisce che le autorità consultate siano informate anche in merito all'esito della procedura di autorizzazione per l'estensione delle attività e dei servizi.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I CSD adottano, attuano e mantengono apposite procedure atte a garantire, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD. Tali procedure includono il trasferimento di conti accentrati e dati collegati alla prestazione ***dei*** servizi ***di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato.***;	5. I CSD adottano, attuano e mantengono apposite procedure atte a garantire, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD. Tali procedure includono il trasferimento di conti accentrati ***o di dati analoghi attestanti le emissioni di titoli*** e dati collegati alla prestazione ***di*** servizi ***di notariato e di tenuta centralizzata dei conti***;

Or. en

Motivazione

Poiché il concetto di "conti accentrati" è puramente operativo e non giuridico, si suggerisce di utilizzare un riferimento più generico. Al fine di garantire che tale modifica produca effetti concreti nella vita reale, poiché il punto 2 della sezione A dell'allegato fa nuovamente riferimento ai "conti titoli", si suggerisce di fare riferimento ai "servizi di notariato" e ai "servizi di tenuta centralizzata dei conti" anziché alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) apposite procedure atte a ***garantire*** il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD nel caso diventi definitivamente impossibile per il CSD ripristinare le sue operazioni e i suoi servizi critici;	c) apposite procedure atte a ***consentire*** il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD nel caso diventi definitivamente impossibile per il CSD ripristinare le sue operazioni e i suoi servizi critici;

Or. en

Motivazione

Al momento dell'elaborazione dei piani di risanamento o di liquidazione ordinata, un CSD non può prevedere ex ante disposizioni che "assicurino" effettivamente un trasferimento tempestivo, in quanto ciò dipenderebbe dalle circostanze ex post. Si propone pertanto che i piani dei CSD "consentano" di conseguire tale obiettivo.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il CSD rivede e aggiorna i piani regolarmente e comunque almeno ogni due anni. I piani tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato ***e dell'eventuale piano di risanamento o di risoluzione adottato in forza della direttiva 2014/59/UE***.	Il CSD rivede e aggiorna i piani regolarmente e comunque almeno ogni due anni. ***Tali piani sono approvati dall'organo di amministrazione, o da un opportuno comitato dell'organo di amministrazione, e aggiornati periodicamente. Ogni aggiornamento dei piani è fornito all'autorità competente. L'autorità competente può chiedere al CSD di adottare misure supplementari o di prevedere disposizioni alternative qualora ritenga che i piani del CSD siano***

insufficienti. I piani tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività del CSD interessato.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza e lettura, si suggerisce di eliminare la frase relativa all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione e alla comunicazione all'autorità competente dall'articolo 47 e di spostarla all'articolo 22.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora un CSD sia soggetto alla direttiva 2014/59/UE, il CSD e l'autorità di risoluzione elaborano rispettivamente un piano di risanamento e un piano di risoluzione, in luogo dei piani di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente a tale direttiva e tenendo conto del primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

I CSD titolari di una licenza bancaria sono già soggetti alle norme della direttiva BRRD per l'elaborazione dei piani di risanamento e di risoluzione. Le modifiche mirano a evitare inutili duplicazioni e/o eventuali incongruenze.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando per un CSD è adottato e mantenuto un piano di risoluzione al fine di assicurare le sue funzioni di base, l'autorità ***competente*** ne informa l'ESMA.	Quando per un CSD è adottato e mantenuto un piano di risoluzione al fine di assicurare le sue funzioni di base, l'autorità ***di risoluzione*** ne informa l'ESMA.

Or. en

Motivazione

Chiarimento dell'autorità responsabile della risoluzione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'autorità competente informa regolarmente, e comunque ogni due anni, le autorità rilevanti e, se del caso, ***i collegi*** di cui all'articolo 24 bis del presente regolamento e l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni.;	7. L'autorità competente informa regolarmente, e comunque ogni due anni, le autorità rilevanti e, se del caso, ***il collegio delle autorità di vigilanza*** di cui all'articolo 24 bis del presente regolamento e l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni.;

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza sono inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ***a strumenti finanziari emessi*** in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati ***presenta*** all'autorità competente dello Stato membro d'origine ***i documenti contenenti*** le seguenti informazioni:	Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ***ad azioni emesse*** in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati ***comunica*** all'autorità competente dello Stato membro d'origine le seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito a una raccomandazione formulata dall'ESMA nella sua relazione del 5 novembre 2020 sui servizi transfrontalieri e il trattamento delle domande a norma dell'articolo 23 (cfr. relazione ESMA70-156-3569, paragrafo 84, ultimo punto). Si suggerisce di limitare l'ambito di applicazione dell'obbligo di presentare informazioni relative agli a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro alle sole azioni, in quanto l'applicazione a strumenti diversi dalle azioni non è proporzionata e comporta conseguenze indesiderate e inutili.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il ***programma di attività che indica, in particolare,*** i servizi che intende prestare;	b) il ***tipo di azioni emesse in base alla normativa dello Stato membro ospitante per le quali il CSD intende prestare servizi e*** i servizi che intende prestare;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza e lettura, nonché per garantire che le succursali non siano indebitamente escluse dall'ambito di applicazione e che i pertinenti criteri siano elencati in funzione della pertinente situazione dei passaporti, si suggerisce di scindere il paragrafo 3 dell'articolo 23 in due commi specifici: uno relativo ai servizi emessi in base alla normativa di un altro Stato membro e uno relativo alle succursali stabilite in un altro Stato membro.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ove vi sia una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza e lettura, nonché per garantire che le succursali non siano indebitamente escluse dall'ambito di applicazione e che i pertinenti criteri siano elencati in funzione della pertinente situazione dei passaporti, si suggerisce di scindere il paragrafo 3 dell'articolo 23 in due commi specifici: uno relativo ai servizi emessi in base alla normativa di un altro Stato membro e uno relativo alle succursali stabilite in un altro Stato membro.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Un CSD che intende costituire una succursale in un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati tramite una succursale comunica all'autorità

competente dello Stato membro d'origine le seguenti informazioni:

a) lo Stato membro ospitante;

b) il tipo di azioni emesse in base alla normativa dello Stato membro ospitante per le quali il CSD intende prestare servizi e i servizi che intende prestare;

c) la valuta o le valute che intende trattare;

d) la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza e lettura, nonché per garantire che le succursali non siano indebitamente escluse dall'ambito di applicazione e che i pertinenti criteri siano elencati in funzione della pertinente situazione dei passaporti, si suggerisce di scindere il paragrafo 3 dell'articolo 23 in due commi specifici: uno relativo ai servizi emessi in base alla normativa di un altro Stato membro e uno relativo alle succursali stabilite in un altro Stato membro.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando i servizi che il CSD intende prestare, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante. ***Nel caso in cui il CSD presti già i servizi ad altri Stati membri ospitanti, l'autorità***	4. Entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando i servizi che il CSD intende prestare, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante.

competente dello Stato membro d'origine informa anche il collegio di passaporto di cui all'articolo 24 bis.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui le autorità di uno Stato membro ospitante dovrebbero essere informate in merito all'intenzione di un CSD di aprire una succursale in un altro Stato membro ospitante o di prestare servizi relativi a titoli in base alla normativa di quest'ultimo. Si suggerisce pertanto di eliminare l'obbligo di condividere informazioni commerciali relative a un CSD in tal modo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nei casi in cui decide, a norma del paragrafo 4, di non comunicare tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine indica, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte le informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato e informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante ***e il collegio di passaporto di cui all'articolo 24 bis*** della propria decisione.	5. Nei casi in cui decide, a norma del paragrafo 4, di non comunicare tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine indica, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte le informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato e informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante della propria decisione.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui le autorità di uno Stato membro ospitante dovrebbero essere informate in merito all'intenzione di un CSD di aprire una succursale in un altro Stato membro ospitante o di prestare servizi relativi a titoli in base alla normativa di quest'ultimo. Si suggerisce pertanto di eliminare l'obbligo di condividere informazioni commerciali relative a un CSD in tal modo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. In caso di modifica delle informazioni comunicate ***nei documenti presentati*** conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il CSD ne avverte per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, a sua volta, informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante ***e il collegio di passaporto di cui all'articolo 24 bis*** in merito a tali modifiche.;	7. In caso di modifica ***sostanziale*** delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 3 ***o al paragrafo 3 bis*** del presente articolo, il CSD ne avverte per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, a sua volta, informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.;

Or. en

Motivazione

È aggiunta la parola "sostanziale" per rispecchiare meglio il principio di proporzionalità e riprendere la formulazione dell'articolo 16, paragrafo 4. Si suggerisce inoltre di eliminare la proposta di obbligo di informare il collegio di cui all'articolo 24 bis, in quanto una modifica apportata a un documento presentato per un passaporto in particolare non sembra di per sé rilevante per un altro passaporto.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta di un membro del collegio di passaporto di cui all'articolo 24 bis, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può invitare il personale ***delle autorità competenti degli Stati membri***	***L'autorità*** competente dello Stato membro d'origine può invitare il personale dell'ESMA a partecipare alle ispezioni in loco.

ospitanti e dell'ESMA a partecipare alle ispezioni in loco.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di sopprimere le parti di questo comma che danno l'impressione sbagliata che la vigilanza di un CSD sia esercitata collettivamente dagli Stati membri dell'UE. Poiché le autorità dello Stato membro ospitante della succursale sono già contemplate dal primo comma, in questo comma gli inviti a partecipare alle ispezioni in loco dovrebbero essere limitati all'ESMA.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette all'ESMA le informazioni ricevute dai CSD nel corso delle ispezioni in loco o a esse relative.;	L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette all'ESMA le informazioni ***essenziali*** ricevute dai CSD nel corso delle ispezioni in loco o a esse relative.;

Or. en

Motivazione

È aggiunta la parola "essenziali" per evitare un sovraccarico di documenti che non apportano alcun valore aggiunto per l'ESMA.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal

	seguente:
3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del CSD comunica senza indugio l'identità degli emittenti ***e dei partecipanti*** ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD che presta servizi ***nello*** Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività ***del*** CSD nello Stato membro ospitante.	"Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del CSD comunica senza indugio l'identità degli emittenti ***stabiliti nello Stato membro ospitante e/o degli attori che detengono strumenti finanziari emessi in base alla normativa dello Stato membro ospitante e partecipano*** ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD che presta ***i*** servizi ***di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa dello*** Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività ***di un*** CSD ***che presta servizi di base*** nello Stato membro ospitante ***tramite una succursale***."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0909-20220622&qid=1665050653870&from=EN)

Motivazione

Onde garantire la proporzionalità nella comunicazione delle informazioni, si suggerisce di chiarire il tipo di informazioni che l'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera c
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 23 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l'autorità	Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 23 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l'autorità

competente dello Stato membro d'origine**,** l'ESMA ***e*** il collegio ***di passaporto*** di cui all'articolo 24 bis.	competente dello Stato membro d'origine ***e*** l'ESMA***. L'ESMA può informarne*** il collegio di cui all'articolo 24 bis.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a evitare di dare l'impressione sbagliata che la vigilanza di un CSD sia esercitata collettivamente dagli Stati membri dell'UE. Non tutte le attività dei CSD sono pertinenti per tutte le autorità degli Stati membri ospitanti. È il caso, ad esempio, dei processi operativi specificamente concepiti per fungere da CSD emittente per un solo mercato, o quando un CSD riscontra un problema organizzativo in una succursale in un solo Stato membro ospitante.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera c
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'ESMA ***e il collegio di passaporto di cui all'articolo 24 bis sono informati*** di tali misure senza indugio.	Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'ESMA ***è informata*** di tali misure senza indugio. ***L'ESMA può informare il collegio di cui all'articolo 24 bis di tali misure.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a evitare di dare l'impressione sbagliata che la vigilanza di un CSD sia esercitata collettivamente dagli Stati membri dell'UE. Non tutte le attività dei CSD sono pertinenti per tutte le autorità degli Stati membri ospitanti. È il caso, ad esempio, dei processi

operativi specificamente concepiti per fungere da CSD emittente per un solo mercato, o quando un CSD riscontra un problema organizzativo in una succursale in un solo Stato membro ospitante.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera d
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 – paragrafi 7 e 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***i paragrafi 7 e 8 sono soppressi***;	d) ***il paragrafo 8 è soppresso***;

Or. en

Motivazione

L'importanza sostanziale che un CSD riveste per uno Stato membro ospitante dovrebbe continuare a figurare tra i criteri per stabilire la partecipazione delle autorità dello Stato membro ospitante agli accordi di cooperazione. Si suggerisce pertanto di mantenere l'attuale formulazione del paragrafo 7.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Collegi delle autorità di vigilanza dei CSD ***che prestano servizi in un altro Stato membro e dei CSD che sono parte di un gruppo che comprende due o più CSD***	Collegi delle autorità di vigilanza dei CSD

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da

un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sono istituiti collegi delle autorità di vigilanza per svolgere i compiti di cui al paragrafo 6 ***nei casi seguenti:***	***Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 11 istituiscono, gestiscono e presiedono un collegio*** delle autorità di vigilanza per svolgere i compiti di cui al paragrafo 6 ***qualora il CSD da esse vigilato rivesta un'importanza sostanziale in più di uno Stato membro ospitante.***

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se un CSD è soggetto alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 7 ("collegio di passaporto");	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se un CSD è parte di un gruppo che comprende due o più CSD autorizzati in almeno due Stati membri ("collegio a livello di gruppo").	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'autorità competente dello Stato membro d'origine del CSD istituisce, gestisce e presiede il collegio di passaporto. Tale collegio è istituito entro un mese dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 6. Nel caso in cui il CSD presenti notifiche successive a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro d'origine invita le autorità competenti degli Stati membri ospitanti pertinenti al collegio di passaporto entro un mese dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 6.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se l'impresa madre è un CSD autorizzato nell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro d'origine di tale CSD istituisce, gestisce e presiede il collegio a livello di gruppo. Se l'impresa madre non è un CSD autorizzato nell'Unione, l'autorità competente dello	***soppresso***

Stato membro d'origine del CSD con il totale di bilancio più elevato istituisce, gestisce e presiede il collegio a livello di gruppo.

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al terzo comma, qualora l'applicazione dei criteri di cui a tale comma fosse inappropriata, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare l'autorità competente di un diverso CSD per la gestione e la presidenza del collegio, tenuto conto dei CSD interessati e della relativa importanza delle loro attività negli Stati membri pertinenti. In tali casi, il CSD impresa madre o il CSD con il totale di bilancio più elevato, a seconda dei casi, ha il diritto di essere ascoltato prima che le autorità competenti prendano la decisione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e

i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti notificano tempestivamente alla Commissione e all'ESMA eventuali accordi raggiunti conformemente al quarto comma.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***nel caso di un collegio di passaporto,*** l'autorità competente degli Stati membri ospitanti;	d) l'autorità competente degli Stati membri ospitanti;

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) nel caso di un collegio a livello di gruppo, l'autorità competente e le autorità interessate di ciascun CSD del gruppo;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se un CSD per il quale è istituito un collegio a norma del paragrafo 1 non ha un'importanza sostanziale in uno Stato membro in cui è stabilita una controllata appartenente allo stesso gruppo societario del CSD, o la sua impresa madre, o se il CSD per il quale è stabilito un collegio è autorizzato a prestare servizi in un altro Stato membro conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, l'autorità competente e le autorità interessate di tale Stato membro possono partecipare al collegio istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo su loro richiesta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le autorità competenti responsabili della vigilanza dei CSD appartenenti allo stesso gruppo e le autorità competenti, che è particolarmente importante quando alcuni servizi sono esternalizzati a entità dello stesso gruppo con sede in uno Stato membro diverso, nonché tra le autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante nel caso dei passaporti.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un CSD soggetto alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 7, sia anche parte di un gruppo che comprende due o più CSD e la sua autorità competente sia il presidente del collegio a livello di gruppo, detta autorità competente può decidere che per tale CSD sia istituito soltanto un collegio ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. Qualora anche altri CSD	***soppresso***

appartenenti al gruppo siano soggetti alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 7, il presidente del collegio può adottare tale decisione soltanto previo consenso delle autorità competenti di tali CSD.

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando un collegio istituito ai sensi del primo comma:	***soppresso***
a) è convocato per l'esercizio dei compiti di cui al paragrafo 6, lettere da a) a d), del presente articolo, partecipano alla riunione del collegio le autorità di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f), del presente articolo in relazione a ogni CSD presente nel gruppo;	
b) è convocato per l'esercizio dei compiti di cui al paragrafo 6, lettera e), del presente articolo, partecipano alla riunione del collegio solo le autorità di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e, se del caso, f), del presente articolo.	

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 6 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***nel caso di un collegio di passaporto,*** la cooperazione dello Stato membro d'origine e di quello ospitante a norma dell'articolo 24 per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 23, paragrafo ***4***, lettera e), e su eventuali problemi riscontrati nella prestazione di servizi in altri Stati membri;	d) la cooperazione dello Stato membro d'origine e di quello ospitante a norma dell'articolo 24 per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 23, paragrafo ***3***, lettera e), e su eventuali problemi riscontrati nella prestazione di servizi in altri Stati membri;

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 6 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***nel caso di un collegio a livello di gruppo,*** lo scambio di informazioni su risorse condivise e accordi di esternalizzazione in vigore all'interno di un gruppo di CSD ai sensi dell'articolo 19, su cambiamenti significativi della struttura e dell'assetto proprietario del gruppo, nonché su modifiche riguardanti l'organizzazione, l'alta dirigenza, le procedure e le disposizioni, qualora tali modifiche abbiano un impatto significativo sul governo societario o sulla gestione dei rischi dei CSD appartenenti al gruppo.	e) lo scambio di informazioni su risorse condivise e accordi di esternalizzazione in vigore all'interno di un gruppo di CSD ai sensi dell'articolo 19, su cambiamenti significativi della struttura e dell'assetto proprietario del gruppo, nonché su modifiche riguardanti l'organizzazione, l'alta dirigenza, le procedure e le disposizioni, qualora tali modifiche abbiano un impatto significativo sul governo societario o sulla gestione dei rischi dei CSD appartenenti al gruppo.

Or. en

Motivazione

Poiché la cooperazione tra gli Stati membri d'origine e ospitanti è attualmente insufficiente e i meccanismi di vigilanza inefficienti, si sostiene la creazione di collegi obbligatori per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nell'applicazione dei requisiti CSDR. La creazione di due tipi di collegi delle autorità di vigilanza sembra tuttavia sproporzionata da un punto di vista operativo. Si propone pertanto di semplificare e razionalizzare la proposta della Commissione imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Su richiesta di uno dei suoi membri, e previa adozione a maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 6 ter, il collegio può adottare pareri vincolanti su questioni individuate durante i processi di riesame e valutazione a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 60, o relative a un'estensione o un'esternalizzazione di attività e servizi

a norma dell'articolo 19, o su qualsiasi potenziale violazione delle disposizioni del CSDR derivanti dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 24, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

I membri del collegio dovrebbero poter chiedere l'adozione di pareri vincolanti sulle questioni relative all'applicazione individuate durante il processo di riesame e valutazione dei CSD e dei prestatori di servizi accessori di tipo bancario, l'estensione o l'esternalizzazione delle attività e dei servizi forniti dal CSD e la potenziale violazione delle disposizioni del CSDR derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante. I collegi dovrebbero pertanto essere strumenti efficaci per promuovere la convergenza in materia di vigilanza. Il processo di adozione dei pareri dovrebbe basarsi su una procedura di voto a maggioranza semplice.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 24 bis – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Il parere vincolante del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro del collegio dispone di un voto. I membri del collegio che agiscono in più funzioni, anche in qualità di autorità competente e di autorità interessata, dispongono di un voto per ciascuna funzione in cui agiscono.
	Se l'ABE è membro del collegio a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 2, il suo membro votante ha diritto di voto solo sui pareri relativi alle questioni individuate durante il processo di riesame e valutazione a norma dell'articolo 60.

Or. en

Motivazione

L'emendamento propone che l'adozione da parte del collegio di un parere a norma dell'articolo 24 bis (nuovo), paragrafo 6 bis (nuovo) richieda la maggioranza semplice dei membri del collegio. In particolare, conferisce diritto di voto all'ESMA in qualità di membro a pieno titolo del collegio, consentendo così all'ESMA di individuare e affrontare le questioni di convergenza in materia di vigilanza. I diritti di voto dell'ABE sono limitati alle questioni relative ai servizi accessori di tipo bancario.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis) all'articolo 29 è inserito il paragrafo seguente:
	"(2 bis) Prima di utilizzare i servizi di un CSD, l'emittente assicura che sia identificato con un identificativo della persona giuridica (LEI) valido. Un CSD non presta servizi ai sensi del presente regolamento a un emittente prima di ottenere il LEI da tale emittente.";

Or. en

Motivazione

Il codice LEI è richiesto per diverse entità in base a molteplici norme, nessuna delle quali si applica direttamente a tutti gli emittenti. Ad esempio, l'obbligo del LEI previsto dal regolamento sul prospetto si applica solo agli emittenti dell'UE, svantaggiandoli rispetto agli emittenti di paesi terzi; Il regolamento (UE) 2017/394 è rivolto ai CSD, che possono non avere sempre i mezzi per imporre tale obbligo agli emittenti. L'emendamento impone a tutti gli emittenti l'obbligo diretto di ottenere un codice LEI senza creare perturbazioni del mercato, dato che il requisito per i CSD esiste già, e altre normative contemplano già il requisito per la maggioranza degli emittenti.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	14 bis) l'articolo 47 è così modificato:
	a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) assicurare una liquidazione o ***una*** ristrutturazione ordinata delle ***attività dei CSD in un periodo adeguato di almeno 6 mesi, nell'ambito di una serie*** di ***scenari di stress***.	***"b*) *consentire la*** liquidazione o ***la*** ristrutturazione ordinata delle ***sue operazioni e dei suoi servizi nel caso in cui i CSD non siano in grado*** di ***raccogliere nuovo capitale***.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0909-20220622&qid=1665050653870&from=EN)

Motivazione

Al momento dell'elaborazione dei piani di risanamento o di liquidazione ordinata, un CSD non può prevedere ex ante disposizioni che "assicurino" effettivamente un trasferimento tempestivo, in quanto ciò dipenderebbe dalle circostanze ex post. Si propone pertanto che i piani dei CSD "consentano" tale obiettivo. Per motivi di coerenza e lettura, si suggerisce inoltre di eliminare la frase relativa all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione e alla comunicazione all'autorità competente dall'articolo 47 e di spostarla all'articolo 22.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Tale piano è approvato dall'organo di amministrazione o da un opportuno comitato dell'organo di amministrazione e aggiornato periodicamente. Ogni aggiornamento del piano è fornito all'autorità competente. L'autorità	***"Il piano di cui al primo comma, lettera b), è redatto conformemente all'articolo 22.";***

competente può chiedere ai CSD di prendere misure aggiuntive o di adottare soluzioni alternative se ritiene che il piano dei CSD sia insufficiente.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 ter) è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 47 bis
	Presentazione di valori netti
	1. I CSD indicano espressamente nelle loro norme interne se applicano accordi di compensazione.
	2. I CSD che applicano accordi di compensazione misurano, controllano e gestiscono i rischi di credito e di liquidità derivanti da tali accordi.
	3. L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli dei quadri per il controllo, la misurazione, la gestione, la segnalazione e la pubblicazione dei rischi di credito e di liquidità derivanti dagli accordi di compensazione.
	L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].
	Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma

conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.".

Or. en

Motivazione

L'emendamento 15 è stato proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. Come indicato in diversi principi dei Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (PFMI) pubblicati dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CPPSS) e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), sono necessari requisiti specifici per affrontare i rischi derivanti dagli accordi di compensazione dei CSD. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi a tutti i CSD che gestiscono sistemi di regolamento titoli che utilizzano accordi di compensazione, indipendentemente dal fatto che tali CSD forniscano o meno servizi accessori di tipo bancario.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	14 quater) all'articolo 49, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
L'emittente ha il diritto di far registrare i suoi titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato membro, fatto salvo il rispetto da parte di tale CSD delle condizioni di cui all'articolo 23.	L'emittente ha il diritto di far registrare i suoi titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato membro ***e, in caso di azioni,*** fatto salvo il rispetto da parte di tale CSD delle condizioni di cui all'articolo 23.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0909#d1e3629-1-1)

Motivazione

Allineamento a seguito del suggerimento di limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 23 (3), lettera e), del CSDR alle azioni.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 54 – paragrafo 4 – lettera d

Testo in vigore	*Emendamento*
	ii bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato e non per svolgere altre attività;	***"d*** ***se un CSD intende designare un ente creditizio che non presta esso stesso alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato,*** l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato ***per il regolamento della componente contante corrispondente alle operazioni nel sistema di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario in una valuta diversa da quella del paese in cui ha luogo il regolamento,*** e non per svolgere altre attività; ***se un CSD intende avvalersi di un CSD autorizzato a norma del paragrafo 3, l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento della componente contante corrispondente alle operazioni nel sistema di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario in una valuta diversa da quella del paese in cui ha luogo il regolamento e non per svolgere altre attività;"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0909-20220622&qid=1665050653870&from=EN)

Motivazione

L'emendamento 12 è stato proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. La portata dei servizi che i CSD bancari devono offrire ai CSD utenti dovrebbe essere limitata ai servizi

forniti ai fini del regolamento in valute estere. La lieve modifica della proposta della BCE (l'espressione "corrispondente a") mira a evitare qualsiasi errata percezione che il regolamento in contanti possa avvenire nel sistema di regolamento titoli del CSD che cerca di utilizzare i servizi accessori bancari, chiarendo in tal modo che il regolamento in contanti può essere effettuato solo dai CSD bancari o da enti creditizi designati.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17 – lettera c
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 54 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente controlla almeno una volta l'anno che la soglia di cui al primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni ***all'ESMA,*** al SEBC e all'ABE. Se determina che la soglia è stata superata, l'autorità competente prescrive al CSD interessato di richiedere l'autorizzazione in conformità del paragrafo 4. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro sei mesi.;	***L'ESMA*** controlla almeno una volta l'anno che la soglia di cui al primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni al SEBC e all'ABE. Se ***l'ESMA*** determina che la soglia è stata superata, l'autorità competente prescrive al CSD interessato di richiedere l'autorizzazione in conformità del paragrafo 4. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro sei mesi.

Or. en

Motivazione

Sembra giustificato attribuire all'ESMA la responsabilità di monitorare il rispetto della soglia.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17 – lettera d
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 54 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare l'importo massimo di cui al paragrafo 5, tenendo conto ***della*** necessità di trovare un	L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare l'importo massimo di cui al paragrafo 5,

equilibrio tra i rischi di credito e di liquidità per i CSD derivanti dal regolamento di pagamenti in contanti tramite conti aperti presso enti creditizi, e la necessità di consentire ai CSD di regolare in valuta estera tramite conti aperti presso tali enti creditizi. Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ABE stabilisce anche***, se necessario,*** la parallela introduzione di adeguati requisiti prudenziali per l'attenuazione e la gestione dei rischi.	tenendo conto di ***quanto segue:***
	i) la necessità di trovare un equilibrio tra i rischi di credito e di liquidità per i CSD***, per gli enti creditizi designati e per i partecipanti ai CSD,*** derivanti dal regolamento di pagamenti in contanti tramite conti aperti presso enti creditizi ***esenti dall'applicazione del paragrafo 4***, e la necessità di consentire ai CSD di regolare in valuta estera tramite conti aperti presso tali enti creditizi.
	ii) le implicazioni per la stabilità del mercato che potrebbero derivare da un cambiamento del profilo di rischio dei CSD, tenendo conto della loro importanza sistemica per il funzionamento dei mercati dei titoli;
	iii) la necessità di evitare sia un passaggio involontario dal regolamento in moneta di banca centrale al regolamento in moneta di banca commerciale sia di disincentivare gli sforzi dei CSD volti a ottenere il regolamento in moneta di banca centrale;
	iv) gli orientamenti globali esistenti, quali i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari.
	Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ABE stabilisce anche la parallela introduzione di adeguati requisiti prudenziali per l'attenuazione e la gestione dei rischi.
	Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rispondere alle preoccupazioni espresse dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022 in merito ai servizi accessori di tipo bancario. Inoltre, le misure di mitigazione del rischio sono sempre necessarie per rispettare i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (PFMI).

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 55 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	18 bis) all'articolo 55 è inserito il paragrafo seguente:
	"6 bis. L'autorità competente informa senza indebito ritardo le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), dei risultati della procedura di autorizzazione, comprese le eventuali azioni correttive.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad aggiungere ai servizi accessori di tipo bancario un requisito analogo a quello proposto nella proposta della Commissione per la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 17 (cfr. il nuovo paragrafo 7 bis proposto in tale articolo).

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 59 – paragrafo 4 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) è aggiunta la seguente lettera k):	***soppresso***
k) monitora e gestisce in modo adeguato tutti i rischi, anche per quanto riguarda gli accordi di compensazione	

pertinenti in relazione alla gamba contante del modello di regolamento applicato.;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta diventa superflua se si segue la raccomandazione della BCE di includere disposizioni specifiche che affrontino i rischi derivanti dagli accordi di compensazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno ***una volta all'anno***, se l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l'articolo 59 e informa l'autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso ***i collegi*** di cui all'articolo 24 bis, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.;	Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno ***ogni due anni***, se l'ente creditizio designato o il CSD autorizzato a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l'articolo 59 e informa l'autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso ***il collegio*** di cui all'articolo 24 bis, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.;

Or. en

Motivazione

L'emendamento 13 è stato proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. Per motivi di coerenza, la frequenza minima proposta con cui le autorità competenti dei CSD e le autorità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riesaminano e valutano la conformità dei servizi accessori di tipo bancario al CSDR dovrebbe essere armonizzata con la frequenza di riesame e valutazione dei CSD. Si suggerisce di estendere la frequenza di tale valutazione a due anni.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20 – lettera b
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***al*** paragrafo 2***, il secondo comma*** è sostituito dal seguente:	b) ***il*** paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
	"2. L'autorità competente del CSD, previa consultazione delle autorità competenti di cui al comma 1 e delle autorità interessate, conformemente alla procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 5, riesamina e valuta almeno ogni due anni i seguenti aspetti:
	a) nel caso di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), se tutti i necessari accordi fra gli enti creditizi designati e il CSD consentono loro di rispettare gli obblighi stabiliti nel presente regolamento;
	b) nei casi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), se gli accordi relativi all'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario consentono al CSD di soddisfare i suoi obblighi stabiliti nel presente regolamento.
L'autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno ***una volta l'anno***, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso ***i collegi*** di cui all'articolo 24 bis, dei risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.***;***	L'autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno ***ogni due anni***, le autorità di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e se del caso ***il collegio*** di cui all'articolo 24 bis, dei risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.
	Se un CSD designa un ente creditizio autorizzato conformemente all'articolo 54 ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da esso gestiti, esso garantisce di avere accesso, tramite l'ente creditizio da esso designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento. Il CSD segnala alla propria autorità competente e alle

autorità competenti di cui al paragrafo 1 l'eventuale inadempienza dell'ente creditizio designato nel fornire le informazioni necessarie.".

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si basa sull'emendamento 13 proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. Per motivi di coerenza, la frequenza minima proposta con cui le autorità competenti dei CSD e le autorità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riesaminano e valutano la conformità dei servizi accessori di tipo bancario al CSDR dovrebbe essere armonizzata con la frequenza di riesame e valutazione dei CSD. Si suggerisce di estendere la frequenza di tale valutazione a due anni.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 23 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 69 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"6 bis. Gli emittenti per i quali un CSD fornisce già servizi il ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo [CSDR Refit]] ottengono il proprio LEI e lo trasmettono al CSD entro un anno da tale data."

Or. en

Motivazione

Il codice LEI è richiesto per diverse entità in base a molteplici norme, nessuna delle quali si applica direttamente a tutti gli emittenti. Ad esempio, l'obbligo del LEI previsto dal regolamento sul prospetto si applica solo agli emittenti dell'UE, svantaggiandoli rispetto agli emittenti di paesi terzi. Il regolamento (UE) 2017/394 è rivolto ai CSD, che possono non avere sempre i mezzi per imporre tale obbligo agli emittenti. L'emendamento impone a tutti gli emittenti l'obbligo diretto di ottenere un codice LEI senza creare perturbazioni del mercato, dato che il requisito per i CSD esiste già, e altre normative contemplano già il requisito per la maggioranza degli emittenti.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 23 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
	23 bis) l'articolo 72 è soppresso.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0909#d1e5083-1-1)

Motivazione

La soppressione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 (regolamento sulle vendite allo scoperto – SSR) mediante l'articolo 72 del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) è entrata in vigore nel febbraio 2022 conformemente alle disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 5, del CSDR. La soppressione è stata giustificata dal fatto che le clausole di acquisto forzoso della controparte centrale (CCP) dell'SSR contro le vendite allo scoperto senza provvista di titoli sarebbero state coperte dalle disposizioni sugli acquisti forzosi obbligatori previste dal CSDR. In combinazione con il ritardo del regime del CSDR sugli acquisti forzosi obbligatori, l'eliminazione dell'articolo 15 del SSR ha lasciato una lacuna nella legislazione. Parallelamente alla proposta di escludere del tutto l'applicazione delle disposizioni in materia di acquisti forzosi obbligatori previste dal CSDR, si propone di ripristinare tali disposizioni nell'SSR.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 24 – lettera a – punto iii bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 74 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) è aggiunto il punto seguente:
	"l bis) i potenziali benefici e le sfide che l'adozione di un ciclo di regolamento T+1 comporterebbe, compresa una valutazione del suo impatto sui rischi di controparte, di mercato, di credito e operativi, del suo impatto sulla competitività globale e

sull'attrattiva dei mercati dei capitali dell'Unione, nonché del suo impatto e della sua fattibilità nel contesto del livello di efficienza del regolamento nei mercati dei capitali dell'Unione.",

Or. en

Motivazione

Si propone che l'ESMA rediga una relazione sui costi e i benefici connessi alla riduzione del ciclo di regolamento dall'attuale T+2 a T+1. La Commissione dovrebbe tenere conto dei risultati di tale relazione nel riesaminare il CSDR Refit.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 24 – lettera b
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 74 – paragrafo 1 bis – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) su richiesta della Commissione, per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), h), j) ***e*** k);	d) su richiesta della Commissione, per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), h), j)**,** k) ***e l bis***);

Or. en

Motivazione

Si suggerisce che la relazione proposta nell'emendamento all'articolo 74, paragrafo 1, su un'eventuale migrazione verso un ciclo di regolamento T+1 sia presentata alla Commissione su sua richiesta.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 25
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 75 – comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in	Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in

vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. Tale relazione valuta in particolare le questioni cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a l), verifica se sussistono altri ostacoli importanti alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento cui non si faccia fronte in misura sufficiente, nonché la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a:	vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. Tale relazione valuta in particolare le questioni cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a l ***bis) e la relazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio[43bis],*** verifica se sussistono altri ostacoli importanti alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento cui non si faccia fronte in misura sufficiente, nonché la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a:

	[43 bis] Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151, del 2.6.2022, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Si propone che la Commissione, nel riesaminare il CSDR Refit, tenga conto della relazione proposta nell'emendamento all'articolo 74, paragrafo 1, su una possibile migrazione verso un ciclo di regolamento T+1. Inoltre, si suggerisce alla Commissione di tenere conto anche della valutazione del regime pilota sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) e, pertanto, di prendere in considerazione le modifiche al CSDR relative alla DLT che potrebbero contribuire a renderlo più adatto all'era digitale, se e ove opportuno.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 236/2012
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012
	è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 15
	Procedure di esecuzione coattiva
	La controparte centrale in uno Stato membro che effettua servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti:
	a) quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di esecuzione coattiva (buy-in) dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento;
	b) se l'esecuzione coattiva dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all'acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall'acquirente in conseguenza del mancato regolamento;
	c) la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b).
	La controparte centrale in uno Stato membro che effettua servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure in grado di garantire che, quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non sia in grado di consegnare i titoli venduti alla data alla quale il regolamento è dovuto, tale persona sia tenuta a procedere al versamento di

somme giornaliere per ogni giorno di inadempimento.

I versamenti giornalieri sono sufficientemente elevati da dissuadere le persone fisiche o giuridiche dall'omettere di effettuare il regolamento.".

Or. en

Motivazione

La soppressione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 (regolamento sulle vendite allo scoperto – SSR) mediante l'articolo 72 del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) è entrata in vigore nel febbraio 2022 conformemente alle disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 5, del CSDR. La soppressione è stata giustificata dal fatto che le clausole di acquisto forzoso della controparte centrale (CCP) dell'SSR contro le vendite allo scoperto senza provvista di titoli sarebbero state coperte dalle disposizioni sugli acquisti forzosi obbligatori previste dal CSDR. In combinazione con il ritardo del regime del CSDR sugli acquisti forzosi obbligatori, l'eliminazione dell'articolo 15 del SSR ha lasciato una lacuna nella legislazione. Parallelamente alla proposta di escludere del tutto l'applicazione delle disposizioni in materia di acquisti forzosi obbligatori previste dal CSDR, si propone di ripristinare tali disposizioni nell'SSR.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia l'articolo 1, ***punto 2), lettera a),*** punto 9), punto 10), lettera a), punto 17), lettera c), punto 19), lettera a), e punto 23), lettera b), secondo comma, si applicano a decorrere dal… [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].	Tuttavia l'articolo 1, punto 9), punto 10), lettera a), punto 17), lettera c), punto 19), lettera a), e punto 23), lettera b), secondo comma, si applicano a decorrere dal… [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. ***L'articolo 1, punto 2, lettera a), si applica dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 14 bis).*** ***L'articolo 1, punto 14 bis), del regolamento si applica dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del***

regolamento (UE) n. 909/2014.

Or. en

Motivazione

L'emendamento 16 è stato proposto dalla BCE nel suo parere del 28 luglio 2022. Una volta definiti i dettagli dell'ambito di applicazione del regime della disciplina di regolamento negli atti delegati della Commissione, i CSD e i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero avere tempo sufficiente per adeguare i propri sistemi. Si suggerisce pertanto che il periodo di 24 mesi, previsto dal regolamento, tra la data di adozione del regolamento proposto e l'entrata in vigore dell'ambito di applicazione modificato del regime della disciplina di regolamento inizi solo a decorrere dall'adozione dei pertinenti atti delegati della Commissione.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Il 16 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato una proposta Refit che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi (il regolamento sui depositari centrali di titoli o "CSDR")

Il CSDR è stato adottato nel 2014, a seguito della crisi finanziaria, al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza del regolamento e di prevedere una serie di requisiti comuni per i depositari centrali di titoli (CSD) in tutta l'UE.

Il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali del 2020 e il programma di lavoro della Commissione per il 2021 hanno annunciato l'intenzione della Commissione di presentare una proposta legislativa volta a modificare il CSDR al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia e contribuire allo sviluppo di mercati dei regolamenti più efficienti nell'UE.

In tale contesto, sulla base dei risultati di una consultazione mirata sul riesame obbligatorio del CSDR, la proposta di modifica (la "proposta CSDR Refit") mira a ridurre i costi di conformità e gli oneri normativi per i CSD, nonché a facilitare la capacità dei CSD di offrire una gamma più ampia di servizi transfrontalieri, migliorandone nel contempo la vigilanza transfrontaliera.

Le principali disposizioni contenute nella proposta di CSDR Refit della Commissione europea riguardano i seguenti punti:

- **Disciplina di regolamento**: introduzione di un "approccio in due fasi" in base al quale l'acquisto forzoso obbligatorio potrebbe diventare applicabile se e quando il regime sanzionatorio da solo non migliora i mancati regolamenti nell'UE.

- **Servizi accessori di tipo bancario**: modifica delle condizioni alle quali i CSD possono accedere ai servizi bancari, rivedendo la soglia per tali servizi e ampliando la gamma dei fornitori.

- **Passaporto**: semplificazione dei requisiti affinché i CSD operino in tutta l'UE con un'unica licenza, eliminando procedure costose e ridondanti.

- **Collaborazione tra le autorità di controllo**: introduzione di un requisito riguardante i collegi delle autorità di vigilanza per taluni CSD.

- **Vigilanza dei CSD di paesi terzi**: eliminazione graduale della clausola di mantenimento dei diritti acquisiti e introduzione di un obbligo di notifica per i CSD di paesi terzi al fine di garantire che l'ESMA e le autorità nazionali di vigilanza dispongano di informazioni sulle loro attività nell'UE.

2. Procedura in seno al Parlamento europeo

La commissione per i problemi economici e monetari (ECON) è stata nominata commissione competente per il merito per l'esame della proposta.

3. Progetto di relazione

Poiché i CSD sono istituti finanziari di importanza sistemica, è essenziale che siano soggetti a un quadro normativo aggiornato che garantisca la sicurezza e l'efficienza di una post-negoziazione nell'UE. Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta di CSDR Refit. Sostiene pienamente il suo obiettivo globale nonché l'orientamento generale delle modifiche mirate proposte. Ritiene tuttavia che la proposta possa essere modificata con successo in relazione a diversi aspetti chiave. Propone in particolare le modifiche chiave elencate a continuazione.

- **Disciplina di regolamento**: abolizione del regime di acquisto forzoso obbligatorio e rafforzamento del regime sanzionatorio.

In linea con l'approccio preferito dalla BCE, espresso nel suo parere sul CSDR Refit, il relatore ritiene che gli acquisti forzosi obbligatori dettati dalle normative costituiscano un'ingente interferenza nell'esecuzione delle operazioni in titoli e nel funzionamento dei mercati dei titoli. Il regime degli acquisti forzosi obbligatori comporta inoltre rischi significativi per la liquidità del mercato e la stabilità finanziaria nell'UE e potrebbe mettere a repentaglio la sua competitività a livello globale. Il relatore suggerisce pertanto di eliminare

del tutto il regime del CSDR sugli acquisti forzosi obbligatori, reintroducendo nel regolamento sulle vendite allo scoperto le clausole di acquisto forzoso della controparte centrale (CCP) contro le vendite allo scoperto senza provvista di titoli che esistevano prima dell'avvento del CSDR.

Nel contempo, propone di rafforzare il regime sanzionatorio includendo un rinvio al punto di accesso unico europeo (ESAP), di prossima istituzione, che, una volta operativo, dovrebbe fornire agli operatori del mercato una fonte centralizzata di dati di riferimento per il calcolo delle sanzioni.

Un'altra modifica del regime sanzionatorio consiste nel concedere all'ESMA la possibilità di determinare un livello adeguato di efficienza del regolamento. Così facendo si potrebbe contribuire a valutazioni periodiche dell'impatto delle sanzioni sull'efficienza del regolamento e, se del caso, fornire indicazioni per l'adeguamento delle relative tariffe.

- **Collaborazione tra le autorità di vigilanza**: semplificazione dei requisiti per facilitare la creazione di collegi obbligatori.

Invece di creare collegi di passaporto e collegi per CSD appartenenti a gruppi con due o più CSD, il relatore ritiene che la proposta della Commissione potrebbe essere semplificata e razionalizzata imponendo la creazione di collegi basati su un criterio affidabile esistente, vale a dire l'importanza sostanziale di un CSD in altri Stati membri. Suggerisce di fissare la soglia per l'istituzione obbligatoria di un collegio delle autorità di vigilanza al momento in cui un CSD diventa di fondamentale importanza per almeno due Stati membri ospitanti.

Il relatore propone di consentire ai suddetti collegi delle autorità di vigilanza di votare a maggioranza semplice sui pareri vincolanti riguardanti i processi di riesame e valutazione dei CSD e dei prestatori di servizi accessori di tipo bancario, l'estensione o l'esternalizzazione delle attività e dei servizi forniti dal CSD e la potenziale violazione delle disposizioni del CSDR derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante. Consiglia inoltre di concedere all'ESMA e, se del caso, all'ABE il pieno diritto di voto in tali collegi, che dovrebbero quindi essere in grado di affrontare le questioni di convergenza in materia di vigilanza.

- **Servizi accessori di tipo bancario**: rafforzamento degli orientamenti e dei requisiti.

Il relatore concorda sul fatto che i CSD che non sono autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario debbano poter offrire, entro un limite di rischio opportunamente stabilito dall'ABE, un certo importo di regolamenti in valuta estera mediante conti aperti presso enti creditizi o tramite i propri conti. Il relatore, optando per un approccio prudente, raccomanda di fornire indicazioni più dettagliate al livello I sulle considerazioni che l'ABE dovrebbe tener presente nel fissare la soglia e i relativi requisiti prudenziali per l'attenuazione e la gestione dei rischi. Tali considerazioni dovrebbero includere, tra l'altro, le possibili implicazioni per la stabilità del mercato e la parità di condizioni, la necessità di evitare un passaggio involontario dal regolamento in moneta di banca centrale al regolamento in moneta di banca commerciale e le linee guida globali esistenti, come i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (PFMI). Suggerisce inoltre di attribuire all'ESMA la responsabilità di vegliare sul rispetto della soglia.

In linea con le raccomandazioni formulate dalla BCE, il relatore propone inoltre di limitare esplicitamente la portata dei servizi che i CSD bancari devono offrire ai CSD utenti ai servizi che sono forniti ai fini del regolamento in valute estere e di allineare la frequenza minima per il riesame e la valutazione della conformità al CSDR dei servizi accessori di tipo bancario con la frequenza del riesame e della valutazione dei CSD, estendendo nel contempo tale frequenza a due anni.

- **Passaporto**: riduzione degli ostacoli all'emissione di titoli di debito in un altro Stato membro

Il diritto societario nazionale non è molto pertinente per i titoli diversi dalle azioni. Come sottolineato dall'ESMA nella sua relazione del novembre 2020 sulla prestazione di servizi transfrontalieri da parte dei CSD, le attuali disposizioni in materia di passaporto previste dal CSDR appaiono, in tale contesto, inutilmente onerose e complesse, soprattutto per le obbligazioni. Il relatore suggerisce un approccio più proporzionato limitando alle azioni la portata dell'obbligo per i CSD di riferire sugli strumenti finanziari costituiti a norma del diritto di un altro Stato membro.

- **Presentazione di valori netti**: introduzione di requisiti specifici

A seguito del parere della BCE, il relatore propone di introdurre requisiti specifici per affrontare i rischi derivanti dai CSD che gestiscono sistemi di regolamento titoli che utilizzano accordi di compensazione, indipendentemente dal fatto che tali CSD forniscano o meno servizi accessori di tipo bancario.

- **Identificativo della persona giuridica**: introduzione di un obbligo del LEI per gli emittenti

L'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI) è l'unico dato che consente di identificare in modo univoco e inequivocabile gli emittenti di strumenti finanziari. L'uso del LEI garantisce che i dati comunicati siano di buona qualità e facilita i compiti di controllo delle autorità di vigilanza. Sebbene il LEI sia già richiesto per diverse entità in base a molteplici norme, attualmente nessuna di esse si applica direttamente a tutti gli emittenti che si avvalgono dei servizi di un CSD. Il relatore raccomanda pertanto di obbligare gli emittenti a utilizzare un LEI.

- **Riesame**: necessità di tenere conto dell'eventuale adozione di un ciclo di regolamento T+1 e dell'esperienza acquisita con il regime pilota sulla tecnologia di registro distribuito (DLT).

Il relatore è del parere che, nel corso del prossimo riesame del CSDR, la Commissione europea dovrebbe considerare i potenziali benefici e i costi che l'adozione di un ciclo di regolamento T+1 comporterebbe in termini di rischi di controparte, di mercato, di credito e operativi, competitività globale e attrattiva dei mercati dei capitali dell'Unione, nonché della sua fattibilità nel contesto del livello di efficienza del regolamento. Per prepararsi al futuro mercato dei titoli digitali, suggerisce inoltre che il prossimo riesame del CSDR tenga conto anche degli insegnamenti tratti dall'esperienza acquisita con il regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito.

4. Via da seguire

Il relatore sottolinea che il suo progetto di relazione costituisce solo un punto di partenza per i lavori della commissione ECON sul CSDR Refit. Attende con interesse i contributi dei relatori ombra, che affronterà con spirito di apertura e un atteggiamento costruttivo.